



ASSOCIAZIONE GIURIDICA RICONOSCIUTA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL N. 106
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 - 20124 MILANO MI
TEL.: 02 86996939 - FAX: 02 36758014
SITO INTERNET: WWW.FONDOARCO.IT
E-mail: info@fondoarco.it

MODULO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO/ RICHIESTA LIQUIDAZIONE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

IL MODULO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ED INVIATO **IN ORIGINALE ALL'INDIRIZZO DI ARCO (PIAZZA DUCA D'AOSTA N. 10 – 20124 MILANO)** TRAMITE POSTA (SEMPLICE, RACCOMANDATA, CORRIERE, ...).

È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI INVIARE IL MODULO A MEZZO FAX; LE RICHIESTE PERVENUTE SOLO VIA FAX SARANNO RIGETTATE.

Prima di inviare il modulo di richiesta di richiesta liquidazione verificare:

- 1) di aver apposto la propria firma sul modulo (in calce al punto 4);
- 2) di aver allegato copia del documento di identità (obbligatorio)
- 3) di aver inserito (al punto 4) le coordinate bancarie complete di IBAN (27 caratteri) ed il nominativo dell'intestatario del conto corrente (obbligatorio); **nel caso di mancata indicazione del nome dell'intestatario del c/c il Fondo predisporrà un bonifico a nome dell'Associato al Fondo e sarà sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui il bonifico non dovesse andare a buon fine.** Nel caso in cui, invece, non si disponga di coordinate bancarie è possibile indicare l'opzione dell' ASSEGNO. In questo caso ci corre l'obbligo di segnalare che, visti i tempi di emissione dell'assegno e le tempistiche postali di spedizione, le tempistiche di pagamento con quest'ultima modalità sono di qualche giorno superiori rispetto al bonifico bancario. Inoltre, visti i casi di casi di intercettazione e contraffazione degli assegni, il fondo sconsiglia questa modalità di pagamento.
- 4) di aver fatto compilare i punti 3 e 5 – "dati previdenziali e contributivi" e "dati dell'attività lavorativa" dall'azienda e facendo apporre **timbro e firma del datore di lavoro** (obbligatorio)

Avvertenze in caso di sottoscrizione di contratti con cessioni del V dello stipendio

In caso di sottoscrizione di contratti con cessione del V dello stipendio ricordiamo che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (cessazione del rapporto di lavoro) la corresponsione dell'importo della posizione individuale avverrà solamente previa autorizzazione da parte della società finanziaria con cui il contratto è stato sottoscritto ovvero previa presentazione della quietanza comprovante l'avvenuta estinzione del debito.

In particolare in caso di presentazione della richiesta di liquidazione in caso di cessione del V dello stipendio:

- a) **in caso di estinzione della cessione del V**: sarà necessario allegare copia dell'avvenuta estinzione rilasciata e sottoscritta dalla società Finanziaria;
- b) **in caso di cessione del V ancora in essere**: sarà necessario che al Fondo pervenga da parte della finanziaria il conteggio estintivo aggiornato; ricordiamo che verrà preventivamente soddisfatto il credito della finanziaria (sino a concorrenza della posizione maturata presso il Fondo) e solo nel caso in cui il debito residuo sia inferiore rispetto alla posizione maturata potranno essere corrisposti gli importi all'associato.

Nei casi di erogazione della prestazione pensionistica il limite di cedibilità della posizione è pari ad 1/5 della posizione stessa.

DOCUMENTAZIONE INVIATA DA ARCO ALL'ASSOCIATO: viene liquidata la somma netta spettante e il fondo provvede al pagamento delle ritenute a favore dell'erario. ARCO, contestualmente al pagamento, invia all'associato il prospetto di liquidazione (riporta in modo analitico: versamenti effettuati, numero di quote possedute, valore della quota, importo lordo maturato, ritenute versate all'erario, importo netto liquidato), la comunicazione integrativa prevista dalla COVIP ed il relativo CUD.

1. DATI DELL'ADERENTE

(compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Cognome: _____ Nome: _____
 Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____
 Comune di nascita: _____ Prov: () Tel.: _____
 Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____ e-mail: _____
 Comune di residenza: _____ Provincia: ()

2. OPZIONE PRESCELTA

per l'erogazione della **posizione individuale** (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

SI RACCOMANDA DI BARRARE UNA SOLA CASELLA, PENA IL RIGETTO DELLA RICHIESTA PRESENTATA

A) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le modalità di seguito indicate (vedi **NOTA BENE**);

NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni di partecipazione** alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

100% capitale (vedi **AVVERTENZE**) **50% capitale - 50% rendita** **capitale % - rendita %**

AVVERTENZE: Per i "vecchi iscritti" (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTANO per l'erogazione 100% capitale verrà automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. Per i "nuovi iscritti" (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita, in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale. Si vedano le ISTRUZIONI per ulteriori dettagli.

Nel solo caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne la tipologia nella sezione sottostante
 Frequenza di erogazione rendita: mensile trimestrale semestrale annuale Percentuale di reversibilità: %

Cognome e nome reversionario/i: _____ (allegare fotocopia documento/i di identità)

Altre opzioni (ove consentite): _____

B) RISCATTO parziale nella misura del **50,00 %** a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- B.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni**
- B.2 Ricorso da parte dell'azienda a **procedure di mobilità**, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi

C) RISCATTO totale a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- C.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione superiore a 4 anni**
- C.2 **Invalità** permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo

D) RISCATTO per cause diverse (riscatto immediato del 100% del capitale maturato alla cessazione del rapporto di lavoro) (ipotesi con tassazione sfavorevole - si veda tabella nella sezione E) **TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI pag. 4/5**

E) RISCATTO parziale nella misura dell' 85,00 % per cause diverse

F) MANTENIMENTO della posizione previdenziale maturata presso il fondo

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO)

SI RACCOMANDA DI BARRARE UNA SOLA CASELLA, PENA IL RIGETTO DELLA RICHIESTA PRESENTATA

A) L'aderente ha **cessato l'attività lavorativa** richiesta per l'iscrizione al Fondo per:

- Volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente, ...)
- Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, ...)

B) Cassa Integrazione Guadagni a zero ore di almeno 12 mesi

C) L'aderente raggiunge il pensionamento (ovvero raggiunge i requisiti accesso alle prestazioni stabiliti nel regime oblig. di appartenenza)

Data 1ª iscrizione a forme pensionistiche complementari: ____ / ____ / ____ Contributi non dedotti non ancora comunicati: € _____

4. COORDINATE BANCARIE

(compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Codice **IBAN** : _____
 (compilare INTEGRALMENTE) Cod.Paese _____ Cod.Controllo _____ CIN _____ ABI (5 caratteri numerici) _____ CAB (5 caratteri numerici) _____ Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici) _____

Banca e Filiale: _____ Intestato a: _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico) o di ricezione dell'assegno. Il sottoscritto dichiara, da ultimo, di aver preso visione della procedura di liquidazione alle pagg. 2 e 3 e delle istruzioni per la compilazione a pag. 4.

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (OBBLIGATORIO)

Data Compilazione: / /

Firma: _____

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

(COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO)

Denominazione Azienda: _____ |

Data cessazione attività lavorativa ____ / ____ / ____ Aliquota T.F.R. (solo "vecchi iscritti"): _____ %

Quota esente fino al 31/12/2000: € _____ Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000 (solo "nuovi iscritti"): € _____

Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione: € _____ In data: ____ / ____ / ____

Timbro e firma del datore di lavoro:

NOTA BENE: L'INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO O LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE COMPORTANO L'IMMEDIATO RIGETTO DELLA DOMANDA PRESENTATA. SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI, INVIARE L'ORIGINALE AL FONDO TRAMITE POSTA E DI TRATTENERNE UNA COPIA DEL MODULO PER MEMORIA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

A) COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE

Si raccomanda di compilare il modulo in tutte le sue parti, inviare l'originale al fondo tramite posta e trattenerne una copia per memoria.

L'**azienda** compila i riquadri di sua competenza: **riquadro 1: DATI DELL'ADERENTE**, generalità e Codice Fiscale;

▪ **riquadro 3: DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI**, indicando solo la causa di cessazione del rapporto di lavoro; **si raccomanda di barrare una sola casella, pena il rigetto della richiesta presentata.**

▪ **riquadro 5: DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.**

Successivamente lo consegna al **lavoratore** che completa/compila i riquadri di sua competenza:

▪ **riquadro 1: DATI DELL'ADERENTE;**

▪ **riquadro 2: OPZIONE PRESCELTA**, indicando l'opzione;

▪ **riquadro 4: COORDINATE BANCARIE**, **indicare tutti i dati richiesti - IBAN completo, intestatario del c/c, banca e filiale di riferimento** (se l'associato non dispone di un c/c scrivere ASSEGNO).

N.B.: per ogni altro elemento consultare le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE a pag. 5/5

N.B. Se il **lavoratore non è reperibile** l'azienda deve comunque inviare al Fondo il modulo compilato con le parti di sua spettanza (**riquadro 1, 3 e 5**).

B) TEMPISTICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

In base all'art. 12 dello Statuto, il Fondo provvede agli adempimenti con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Per procedere alla liquidazione, come previsto dal Regolamento del Fondo (disponibili sul sito web di ARCO) occorre che la pratica sia completata (al Fondo deve essere pervenuto il modulo compilato sia dall'Azienda, sia dal Lavoratore in originale); **l'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.**

N.B.: Tutte le richieste di liquidazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese).

Si ricorda che i versamenti spettanti al lavoratore sono effettuati con periodicità trimestrale e le scadenze sono: 20/4, 20/7; 20/10, 20/01.

Con la ricezione della documentazione completa (originale ed eventuali integrazioni richieste) sarà possibile seguire il presente iter di liquidazione della posizione.

a) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO NEL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Disinvestimento e **liquidazione** della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;

b) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO SUCCESSIVO AL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

1. disinvestimento, **senza liquidazione**, della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta. L'importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo di giacenza e fino alla liquidazione, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa;

2. versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda;

3. **liquidazione in un'unica soluzione** della posizione disinvestita e dell'ultimo contributo versato dall'azienda.

N.B. Nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda dovesse tardare, verranno corrisposte all'Associato due liquidazioni: a) una prima liquidazione entro sei mesi dall'invio della richiesta; verrà liquidata la posizione maturata sino alla data della richiesta; b) una seconda liquidazione quando l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro perverrà al Fondo.

C) DISPONIBILITA' DELLE SOMME SUL C/C ASSOCIATO

Le somme sono disponibili sul c/c dell'associato:

a) se non vi sono versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) successivo all'accoglimento della richiesta;

b) se ci sono dei versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre e nell'ipotesi di versamento regolare da parte dell'azienda: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) del mese in cui è pervenuto l'ultimo contributo da parte dell'azienda;

c) nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo dovesse tardare: la prima liquidazione sarà effettuata entro sei mesi dall'accoglimento della richiesta; la seconda liquidazione quando l'ultimo contributo dell'azienda perverrà al Fondo.

La tempistica illustrata è necessaria e inderogabile poiché le somme non sono di immediata disponibilità del Fondo, ma investite in strumenti finanziari e gli investimenti/disinvestimenti possono essere effettuati solo al momento della valorizzazione del patrimonio del Fondo, che ha cadenza mensile (ultimo giorno lavorativo del mese). Inoltre il Fondo, essendo sostituto di imposta, deve operare tutti i conteggi e le verifiche sulla tassazione delle prestazioni che è tenuto a versare direttamente all'Erario.

D) OMISSIONI CONTRIBUTIVE

Il presupposto per dar corso alla liquidazione della posizione del lavoratore è che la stessa sia completa di tutti i contributi dovuti. Nel caso in cui l'azienda non abbia versato tutti i contributi spettanti all'associato, sarà possibile comunque procedere alla liquidazione della posizione se il lavoratore sottoscrive ed invia una **LIBERATORIA** al Fondo. In tal caso, tuttavia, l'Associato potrebbe vedersi negato l'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, essendo l'adesione ad una forma di previdenza complementare requisito indispensabile che deve sussistere al momento della domanda. Tale fondo di Garanzia è a tutela dei lavoratori il cui datore di lavoro non abbia versato al Fondo la contribuzione dovuta a seguito di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ecc.).

Tali somme dovute dall'azienda – rappresentate dai contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e/o del TFR - vengono versate direttamente al Fondo Pensione dall'INPS (vedasi circolare 03/2008, del 07/05/2008, sul sito del fondo www.fondoarco.it nell'AREA ASSOCIATI/NOTIZIE AGLI ASSOCIATI).

Per tale motivo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, è opportuno che il lavoratore: a) presenti prima all'INPS la domanda di intervento del Fondo di Garanzia utilizzando l'apposita modulistica (tra cui vi è anche il modulo PPC/FOND la compilazione del quale dovrà essere richiesta espressamente dall'aderente al Fondo Arco); b) invii solo successivamente ad ARCO la richiesta di liquidazione della posizione previdenziale maturata.

E) TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al momento di presentazione della richiesta, al fine di consentire ad ARCO la corretta applicazione della tassazione vigente, è fondamentale indicare la causale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo dell'aderente; deve essere barrata una sola casella da parte del datore di lavoro al punto 3 del modulo.

Dal 2001, i rendimenti finanziari sono stati assoggettati ad un'imposta sostitutiva (11%).

I contributi versati saranno assoggettati a tassazione in funzione del periodo di accumulazione e della causale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (volontà delle parti oppure causa indipendente dalla volontà delle parti).

In caso di tassazione ordinaria, l'aderente sarà obbligato a cumulare la specifica quota di redditi erogati dal Fondo, con il proprio reddito complessivo; diversamente, in caso di tassazione separata, il totale delle imposte dovute sarà versato dal Fondo e tale reddito non dovrà essere cumulato con il reddito complessivo dell'aderente/eredi/beneficiari.

NB: al "vecchio iscritto" (iscritto alla previdenza complementare prima del 28/04/1993) che dovesse richiedere l'erogazione al 100% in capitale, in presenza di una rendita teorica superiore alla soglia della cosiddetta "rendita minima" (art.11 co.3 D.lgs 252/05), verrà automaticamente applicato il regime fiscale in vigore al 31/12/06.

Causali		Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo:		
		Fino al 01/01/01	dal 01/01/01 al 31/12/06	dal 01/01/07 in poi ⁽¹⁾
A	Erogazione della prestazione pensionistica con più di 5 anni adesione Fondo	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	Tassazione separata max15%, min9% ⁽⁴⁾
B	RISCATTO parziale nella misura del 50 % per: <ul style="list-style-type: none">cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni;ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità;ricorso da parte dell'azienda a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	Tassazione separata max15%, min9% ⁽⁴⁾
C	RISCATTO totale a causa di: <ul style="list-style-type: none">Cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anniInvalità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	Tassazione separata max15%, min9% ⁽⁴⁾
D	Riscatto dell' 85% - 100% della posizione per: <ul style="list-style-type: none">Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni/ licenziamento giusta causaScadenza contratto di lavoro a tempo determinatoPromozione a Dirigente	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	TASSAZIONE ORDINARIA ⁽³⁾	Tassazione separata al 23% ⁽²⁾
	Riscatto dell' 85% - 100% della posizione per: <ul style="list-style-type: none">cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, con meno di 5 anni adesione Fondo (possibile solo il riscatto 100%);ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità;risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/ straordinaria;altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. Licenziamento collettivo)	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	TASSAZIONE SEPARATA ⁽²⁾	Tassazione separata al 23% ⁽²⁾

(1) la tassazione applicata dal 01/01/2007 in poi è a titolo di imposta, pertanto non comporterà conguagli successivi da parte dell'amministrazione finanziaria;

(2) la tassazione è definitiva, l'importo non andrà riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo;

(3) la tassazione ordinaria è quella applicata in busta paga; l'importo andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

(4) dal 15% la riduzione di aliquota è di 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno (massimo 15%, minimo 9%)

Contributi non dedotti: indicare l'ammontare dei contributi non dedotti versati ad ARCO l'anno precedente e/o nella frazione d'anno in corso, che non siano già stati comunicati in precedenza. Nella fase di erogazione della prestazione/riscatto, il suddetto ammontare (NON DEDOTTO) non verrà assoggettato a tassazione. Si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57; nel suddetto limite non si deve considerare la quota di accantonamento TFR destinata al Fondo.

DETTAGLIO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

NB: **Le 4 opzioni consentite sono tra loro alternative: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni di partecipazione** alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni pensionistiche **possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita.** Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, devono essere fornite le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia (rendita immediata o posticipata, erogazione certa per un certo numero di anni, sopravvenuta non autosufficienza,...), frequenza di erogazione ed eventuale % di reversibilità, allegando copia di un documento di identità del/i reversionario/i. Ulteriori opzioni richieste devono essere previste dalle Convenzioni in essere.

AVVERTENZE per i "vecchi iscritti": Si segnala che per i "vecchi iscritti" che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.571,33 nel 2008); il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZE per i "nuovi iscritti": Si segnala che per i "nuovi iscritti" NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.571,33 nel 2008). Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

B) il RISCATTO parziale può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

C) il RISCATTO totale può essere richiesto per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione.

D) il RISCATTO per cause diverse può essere richiesto per casi diversi da quelli sopra esposti. Si tratta p.e. dei casi di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno, ovvero di cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni. **NOTA BENE: In caso di riscatto per cause diverse viene liquidata all'aderente l'intera posizione maturata, applicando un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti.**

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Questa sezione non deve essere compilata qualora l'aderente richieda, in costanza del rapporto di lavoro, il riscatto totale a causa di Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.

A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna **precisare sempre il motivo della cessazione** (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro **per volontà delle parti** può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro **per causa indipendente dalla volontà delle parti** può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, nel caso in cui l'azienda passi ad un settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione o in altri casi di interruzione involontaria.

B) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. In questa situazione l'iscritto non cessa il rapporto di lavoro ed ha facoltà di richiedere il riscatto parziale.

C) PENSIONAMENTO - l'aderente ha i requisiti per percepire la pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza.

Data Iscrizione - Va indicata la data in cui l'aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto **eccedenti la quota di deducibilità** prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che **non siano già stati comunicati in precedenza** (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2011 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2012). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

4. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. E' **indispensabile** riportare **tutti** i codici dell'**IBAN** come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

Esempio CODIFICA IBAN: PPKKCAAAAACCCCNNNNNNNNNNN, dove: PP = codice paese (IT / SM => Italia o San Marino), KK = cin IBAN (due caratteri numerici), C = cin BBAN (1 carattere alfabetico), AAAAA = codice ABI (5 caratteri numerici), CCCC = codice CAB (5 caratteri numerici), NNNNNNNNNNN = numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici contigui, non sono ammessi né spazi né caratteri speciali quali - / ecc...)

5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione azienda e codice aziendale - Indicare il datore di lavoro ed il n.ro identificativo/matricola aziendale del dipendente.

Aliquota TFR - Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti". Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dip.te fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L.600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti".

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. **NOTA BENE: L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.**

Ultimo contributo - E' indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato. **NOTA BENE: Versamenti non segnalati su qs. modulo verranno restituiti dal Fondo all'azienda.**